

N. R.G. 49218/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Lilla De Nuccio,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 49218 dei procedimenti cautelari dell'anno 2021,
vertente:

TRA

[OMISSIS] in qualità di genitore esercentela responsabilità genitoriale sul
minore[OMISSIS], con il patrocinio dell'Avv.to Tavernese Marco;

- ricorrente -

E

REGIONE LAZIO in persona del legale rappresentante pro tempore;

- resistente - contumace

OGGETTO: ricorso ex art. 700

Premesso che

con il ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente, nella sua qualità di genitore del
minore [OMISSIS] ha dedotto l'omessa assegnazione, in favore del figlio, del
numero di ore di assistenza alla comunicazione (LIS) prescritte dalla legge al
fine di rendere effettivo il diritto dei disabili all'integrazione scolastica.

Al riguardo ha rappresentato che il figlio è iscritto per l'anno scolastico 2021-2022
presso la classe [OMISSIS] dell'Istituto comprensivo [OMISSIS] di Roma, è
affetto da handicap grave e che in sede di Piano Educativo Personalizzato (PEI) è
stata correttamente prescritta la necessità di "garantire assistenza specialistica
(LIS) in rapporto 1 a 1 per l'a.s. 2021/2022". Con la nota del 20/07/2021 è stata,
invece, comunicata la disponibilità del supporto dell'assistente alla
comunicazione solo per dieci ore settimanali a fronte di un monte ore di trenta.



Ha evidenziato che l'assistente alla comunicazione rientra nei "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione" disciplinati dall'art. 139 del D. Lgs. n. 112/1998, la cui erogazione non è subordinata alle disponibilità finanziarie, diversamente dai servizi contemplati dall'art. 6, comma 2, L. 328/2000.

Ha, quindi, esposto il quadro normativo di riferimento.

Ha, poi, dedotto la condotta discriminatoria del resistente, lesiva del diritto del minore al pieno inserimento nell'ambito scolastico, rilevando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Ha concluso chiedendo, anche *inaudita altera parte*, di ordinare al resistente l'assegnazione dell'assistente alla comunicazione per lo stesso numero di ore previsto nel PEI, con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario;

con decreto del 12/08/2021 la domanda cautelare è stata accolta *inaudita altera parte*, ordinando "all'amministrazione resistente di mettere a disposizione del minore iscritto per l'anno scolastico 2021- 2022 presso la classe [OMISSIS] dell'Istituto comprensivo [OMISSIS] di Roma, un assistente alla comunicazione in rapporto 1/1 per l'intero monte ore previsto dal PEI", ed è stata fissata l'udienza del 27/08/2021 per la conferma, revoca o modifica del provvedimento;

il resistente non si è costituito in giudizio;

all'udienza del 27/08/2021 la ricorrente ha chiesto la conferma del suddetto decreto.

Considerato che

ai sensi dell'art. 700 c.p.c. "Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito". La tutela urgente è configurabile, quindi, in presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* (verosimile fondatezza della domanda) e del *periculum in mora* (pericolo di pregiudizio derivante dai tempi di svolgimento del procedimento in via ordinaria). In fase cautelare occorre, quindi, valutare, allo stato degli atti, la sussistenza dei suddetti requisiti e, in particolare, in caso di ricorso ex art. 700 c.p.c., la possibilità di un danno grave e irreparabile. Con riferimento al *fumus*, si rileva che



l'assistenza specialistica alla comunicazione si configura, tenuto conto della patologia del minore, come necessaria per assicurare il pieno coinvolgimento del medesimo nell'attività didattica, obiettivo della normativa a tutela del percorso scolastico delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992. Nel caso in esame il PEI ha previsto a favore del minore l'assistenza alla comunicazione in rapporto 1 a 1, ma con comunicazione del 20/07/2021 l'istituto scolastico ha comunicato di poter assicurare la presenza dell'assistente alla comunicazione per 10 ore settimanali rispetto alle 30 ore dell'orario scolastico. Alla luce di quanto precede e della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, si ritiene che sussista il requisito del *fumus boni iuris*;

per quanto attiene al *periculum in mora*, si osserva che la riduzione dell'assistenza alla comunicazione a sole dieci ore appare pregiudicare l'obiettivo del legislatore finalizzato al pieno inserimento dei minori con disabilità nel percorso scolastico ed espone il minore al danno irreparabile del diritto di fruire del percorso di educazione scolastica con strumenti adeguati e sufficienti in condizioni di pari opportunità con i coetanei, per una piena e integrale partecipazione e crescita culturale. Sussiste, quindi, anche il requisito del *periculum*;

alla luce delle considerazioni che precedono, va confermato il decreto del 12/08/2021;

le spese seguono alla soccombenza e sono quantificate in [OMISSIS] oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.

P.Q.M.

- conferma il decreto adottato in data 12/08/2021;
- condanna il resistente alle competenze legali quantificate in [OMISSIS] oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al 15%,

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 27/08/2021

Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio

